

## **STATUTO**

### **IL PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CASTELLANZA VA VIA SALVO  
D'ACQUISTO 27

Numero REA: VA - 199059

Codice fiscale: 01670300126

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 07-06-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" all'atto n.rep. 1.834/1.373, Notaio Greco

## **STATUTO**

### **Denominazione, Sede, Durata, Scopo e Oggetto,**

#### **Normativa applicabile**

#### **Art.1 - Denominazione**

La cooperativa e' denominata

**" IL PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE "**

#### **Art. 2 - Sede**

La cooperativa ha sede in Castellanza (VA).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

#### **Art. 3 - Durata**

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

#### **Art. 4 - Scopo e attivita' mutualistica**

La Cooperativa, secondo la disciplina delle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381), si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, che si ispira ai valori dell'esperienza Cristiana, si propone, a partire da un'attenzione totale all'uomo (in quanto persona unica, irripetibile e portatrice di una domanda di amore), di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attivita' finalizzata all'accoglienza di persone in particolari situazioni di bisogno, curandone per quanto possibile il loro inserimento nel tessuto sociale dal punto di vista morale, umano, culturale e professionale, con particolare attenzione alla loro liberta', autonomia e globalita'.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale di Castellanza, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento della propria attivita', la Cooperativa:

- si avvale delle prestazioni lavorative dei soci.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altra forma, non occasionale, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

- si avvale degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- svolge la propria attività in favore di soci fruitori dei servizi.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

#### **Art. 5 – Oggetto**

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si propone:

- la gestione di una Comunità di accoglienza dove le persone vengano accolte e con loro si condivida un tempo breve o lungo d'esperienza comunitaria, a secondo delle esigenze;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone tossicodipendenti o in percorso di uscita dalle dipendenze.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- \* centri diurni e residenziali;
  - \* strutture di accoglienza;
  - \* attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione, effettuati anche presso famiglie, centri di servizio e strutture di accoglienza;
  - \* strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla fruizione del tempo libero e della cultura;
  - \* attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà;
  - \* attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
  - Coltivazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, florovivaistici e agricoli in genere;
  - Produzione e vendita al dettaglio generi alimentari;
  - Gestione di negozi per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari quali prodotti di artigianato, oggettistica ed articoli da regalo;;
  - Somministrazione di alimenti e bevande;
  - Gestione di laboratori di falegnameria, attività di assemblaggio e lavorazioni conto terzi;
  - Manutenzione e pulizia di aree verdi sia pubbliche che private, attività di sgombero e pulizia in genere di immobili civili, commerciali ed industriali, sia pubblici che privati;
  - Promozione, organizzazione e gestione di attività creative, culturali, artistiche, formative, sportive, spettacoli, mutualistiche e del tempo libero, nonché la partecipazione ad analoghe iniziative istituite da Enti Pubblici o soggetti privati,
- attività tutte finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio l'iscrizione in appositi albi

professionali o elenchi.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attivita' mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

#### **Art. 7 - Normativa applicabile**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di societa' cooperative ed in particolare alle cooperative sociali, Legge 8 novembre 1991 n.381, e per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si e' determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa e' sciolta.

#### **Soci**

#### **Art. 8 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Puo' essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano attività tecnica o amministrativa

b) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

c) soci fruitori: che fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in effettiva concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

#### **Art. 9- Procedura di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere

inferiore ne' superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di socioeta', associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo amministrativo che ha autorizzato la domanda;

c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attivita' economica svolta.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attivita' della cooperativa, nonche' in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilita' della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacita' della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformita' a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attivita' degli amministratori.

#### **Art. 11 - Obblighi dei soci**

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la

cooperativa in conformita' ai regolamenti approvati.

Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Art. 12 - Intrasferibilita' delle quote**

Le quote non sono trasferibili per atto tra vivi, fermo restando il diritto del socio al recesso, secondo quanto previsto all'art. 2530, ultimo comma c.c.

#### **Scioglimento del rapporto sociale**

##### **Art. 13 - Recesso**

Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti:

- \* dal presente statuto;
- \* dalle disposizioni di legge sulle societa' cooperative;
- \* dalle norme sulle societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di societa' o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualita' prevalente).

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario;

##### **Art. 14 - Esclusione**

L'esclusione del socio cooperatore, puo' aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società' e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività', sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo

#### **Art. 15 - Morte del socio**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società' possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto su richiesta e previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità' e le procedure di cui al precedente art. 9 e, se sono più' di uno, nominano un rappresentante comune.

#### **Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota**

I soci receduti o esclusi o gli eredi del socio defunto hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate ai sensi del successivo articolo 23 lettera c) la cui liquidazione avrà' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società'.

Il pagamento è' effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 17 - Responsabilità' del socio uscente e dei suoi eredi**

##### **eventuale**

La cooperativa non è' tenuta al rimborso delle quote a favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non e' stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

La cooperativa puo' compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sopraprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, con il credito da penali, ove previsto dal regolamento, da risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

#### **Patrimonio e mutualita'**

##### **Art. 18 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci operatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o di statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della societa' ne' all'atto dello scioglimento della societa'

##### **Art. 19 - Prevalenza della mutualita'**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.

Pertanto:

- a) nessun utile puo' essere distribuito ai soci;
- b) e' vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- c) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

##### **Art. 20 - Capitale sociale**

Il capitale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore non inferiore ne' superiore ai limiti di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

#### **Art. 21 - Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### **Art. 22 - Utili**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

#### **Art. 22 -bis Rapporti mutualistici - ristorni**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si persegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro.

Ciò pur sempre con l'osservanza e nei limiti della normativa dettata in materia di impresa sociale, vigente tempo per tempo."

#### **Decisioni dei soci - Assemblea**

##### **Art. 23 - Modalità di assunzione delle decisioni**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

##### **Art. 24 - Convocazione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento della Cooperativa o sulla sua trasformazione o sulla modifica dello scopo sociale l'assemblea dovrà essere convocata con lettera raccomandata da inviarsi a tutti i soci almeno venti giorni prima della data prefissata per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

##### **Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei

voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota

Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti e' stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### **Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorche' non soci.

### **Amministrazione**

#### **Art. 28 - Forme di amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo tre a massimo nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione della cooperativa è affidata a soggetti individuati tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Coloro che rivestono cariche sociali non devono essere incorsi o incorrere in cause di ineleggibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 2382 c.c. o di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, devono presentare capacità professionali specifiche per lo svolgimento dell'incarico affidato loro e requisiti di indipendenza, fermo quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2013 n.39.

#### **Art. 29 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a cio' non provvede l'assemblea; puo' inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente

ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

#### **Art. 30 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

#### **Art. 31 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione nell'ambito dei suoi poteri può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 32 - Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, quinto comma, 2482 bis e 2482 ter cod. civ.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

#### **Art. 33 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati.

#### **Art. 34 - Rimborsi e compensi**

Gli Amministratori non hanno diritto al compenso; ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

Controllo

#### **Art. 35 - Controllo diretto dei soci**

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

#### **Art. 36 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, ed in particolare nei casi previsti all'articolo 2477 c.c., si compone di tre membri effettivi, eletti dalla assemblea.

Devono essere nominati dalla assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale e' nominato dalla assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed e' quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tutti gli altri casi in cui, in assenza del Collegio Sindacale, si rendesse obbligatorio per legge, si procederà alla nomina di un revisore contabile o una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis, primo comma c.c..

### **Scioglimento liquidazione devoluzione**

#### **Art. 37 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Art. 41 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il solo capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformita' al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Firmato:           QUAGLIA GIANMARIO=  
                      GLORIA GRECO NOTAIO=